

Regione Lazio

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Codice fisc. e Partita I.V.A. 01455570562

Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo

OGGETTO: Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento di cui al PNRR Missione 6 Componente C2 - Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Lavori di miglioramento sismico dei Corpi A-C-E (CUP: G67H21029840001), B (CUP: G67H21029850001) e D (CUP: G67H21029860001) del PO di Civita Castellana.

CIG: _____

TRA

L'ASL Viterbo – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (Partita IVA n. 01455570562), con sede in Viterbo, in via Enrico Fermi, n. 15, C.A.P. 01100, nella persona del Dott.ssa Daniela Donetti, nata a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), in qualità di Direttore Generale dell'ASL, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda

E

l' _____ nata a _____ il ____/____/____ (Cod. Fisc. _____), in qualità di _____ della Soc. _____ con sede legale in Via _____ - n. ____ (____), Cod. Fisc. _____ e P. I.V.A. _____ Tel _____ Email: _____ PEC: _____ in esecuzione della deliberazione n. ____ del ____ si stabilisce e conviene quanto segue.

Premesso che le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14°, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il presente disciplinare ha per oggetto la redazione dello studio di fattibilità per gli interventi di miglioramento sismico dei Corpi A-C-E, B e D del P.O. di Civita Castellana di cui al PNRR Missione 6 Componente C2 - Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del DPR 207/2010 lo studio di fattibilità si intende composto di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

Dovrà inoltre essere predisposto ogni altro elaborato di fattibilità tecnica richiesto dal Responsabile del Procedimento individuato dall'Amministrazione.

Articolo 2 - Responsabilità individuale

L'incarico è personale e non potrà essere affidato da parte del titolare, neppure parzialmente,

ad altri professionisti. L'incaricato svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle istruzioni del referente tecnico identificato dall'Ente. Il Professionista è pertanto l'unico responsabile dell'intera attività di consulenza nei confronti dell'Amministrazione e su tutti gli elaborati dovrà essere apposta solo la sua firma. Altri tecnici potranno risultare solo come collaboratori, ma con essi l'Amministrazione non avrà alcun rapporto giuridico.

Articolo 3 - Referenti dell'Ente

Il Professionista incaricato si assume tutte le responsabilità derivanti dai compiti affidati. Il titolare dell'incarico dovrà essere disponibile a presentarsi, su richiesta del referente tecnico dell'Ente, alle riunioni in cui vengono discussi argomenti relativi all'oggetto del presente incarico, nonché rapportarsi con funzionari di altri Enti onde ottenere le informazioni necessarie alla realizzazione dei compiti affidati.

Articolo 4 - Restituzione documentazione

Tutti gli elaborati previsti all'articolo 1, ed atti alla presentazione, dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea nonché su supporto informatico in file doc, xls, pdf e dwg (o in alternativa in dxf), nonché firmati digitalmente in formato p7m.

Articolo 5 - Tempo utile

La fase di redazione dello studio di fattibilità dell'opera avrà inizio con la sottoscrizione del presente disciplinare, ovvero con la comunicazione di consegna anticipata nelle more della sottoscrizione; gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno _____ della fase.

Articolo 6 - Onorario professionale

L'onorario relativo alla prestazione professionale di cui all'art. 1 risulta determinato in complessivi euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre oneri (4%) ed IVA al 22%, e così per complessivi euro 38.064,00 (euro trentottomilasessantaquattro/00). L'onorario relativo alle

prestazioni professionali di cui al presente contratto, previa presentazione della fattura fiscale, sarà liquidato entro (60) sessanta giorni dall'approvazione dello studio di fattibilità da parte dell'Amministrazione.

Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri per attrezzature e materiali occorrenti allo svolgimento dell'incarico, per la manodopera necessaria e i relativi oneri sociali, per spese di viaggio, per sopralluoghi, incontri, ecc., per le assicurazioni personali per RCT ed RCO.

Articolo 7 – Penali

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle prestazioni relative alle fasi progettuali sulla base delle tempistiche definite all'art. 5 in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto al protocollo dell'ente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Articolo 8 - Applicazione art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136

Il Professionista ha l'obbligo di comunicare a questa ASL, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

Articolo 9 - Polizza assicurativa del Progettista

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. il Professionista Incaricato ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione dello studio di fattibilità che abbiano a determinare a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per un massimale non inferiore al 50% dell'importo dei lavori progettati.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

Questa ASL potrà revocare l'attività oggetto del presente accordo nel caso non vengano rispettati i tempi previsti dal precedente art. 5. Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da entrambe le parti contraenti, previa diffida, e salvo il riconoscimento all'incaricato delle prestazioni effettivamente svolte e ritenute idonee dall'Amministrazione ad essere utilizzate in un successivo incarico.

Nel caso in cui l'Ente Committente, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 143/1949.

Articolo 11 - Proprietà degli elaborati

A fronte del pagamento delle competenze professionali, gli atti/elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Committente con utilizzo pieno ed esclusivo da parte della stessa la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, fermi

restando i diritti d'autore del Professionista.

Articolo 12 - Controversie

Per le controversie derivanti dal presente disciplinare, non risolte bonariamente, il Foro competente è quello di Viterbo.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente disciplinare sono a completo carico del Professionista. Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A. l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. La relativa spesa farà carico alla parte che richiederà l'adempimento.

Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica ed Edile, Via E. Fermi, 15 Viterbo nella responsabilità del RUP in relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 15 - Clausole finali

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la esecutività dei relativi atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

L'Azienda Sanitaria

Arch.

Dott.ssa

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Professionista dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Articolo 1 - Oggetto dell'incarico; Articolo 2 - Responsabilità individuale; Articolo 3 - Referenti dell'Ente; Articolo 4 - Restituzione documentazione; Articolo 5 - Tempo utile; Articolo 6 - Onorario professionale; Articolo 7 – Penali; Articolo 8 - Applicazione art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; Articolo 9 - Polizza assicurativa del Progettista; Articolo 10 - Risoluzione del contratto; Articolo 11 - Proprietà degli elaborati; Articolo 12 – Controversie; Articolo 13 - Spese contrattuali; Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali; Articolo 15 - Clausole finali.

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”.